



CO.N.I. SUBALPINA DI ASSICURAZIONI
 Società per azioni - Capitale Sociale Lit. 20.212.500.000 interamente versata
 Sede e Direzione: 10121 Torino - Via Alfieri, 22 - Telefono (011) 51.61.1
 Telefax (011) 51.61.255 - Telex 221201 USASS-I - C.C.I.A.A. 1001
 Cod. Fisc. e P. I.V.A. 0048780015 Reg. Soc. Trib. Torino n. 499

NUMERO POLIZZA e AGENZIA

Cod. Ramo **066** Cod. Agenzia **096**
 Emessa in **3** esemplari ad unico effetto
 in **TORINO**
 il **18/12/93**
 Cod. Acquirente

096 - 811631/P

TORINO-TAVELLA

RISCHI SPECIALI

DOCUMENTO B

CONTRAENTE **Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I.)** Codice Fiscale o Partita IVA **05391900015**
 Indirizzo **Via San Secondo 92** Cap. Città **10126 Torino** Prov. **TO**
 Nato a _____ il _____ Sesso (M o F) _____ Soc. _____ Cod. Attività _____
 COINTESTATARIO EVENTUALE _____

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante a sensi di legge all'Assicurato in relazione alle attività sottodescritte:

Insegnamento e/o sorveglianza, sia durante la pratica in palestra artificiale, sia durante le uscite esterne, in qualità di "ISTRUTTORI FEDERALI e/o ISTRUTTORI SOCIETARI F.A.S.I." per l'attività prevista come disciplina associata e riconosciuta dal C.O.N.I. meglio denominata "ARRAMPICATA SPORTIVA," così come descritto nelle condizioni particolari.

- La garanzia si intende prestata a condizione che l'attività sopracitata sia svolta secondo le metodiche riconosciute dal F.A.S.I., e avvenga nel rispetto delle normative previste dai regolamenti sportivi della predetta Federazione Nazionale.

Massimali	Garanzia R.C.T.	Sinistro 1.000.000.000 Persona 300.000.000 Cose ed animali 100.000.000	Garanzia R.C.O.	<i>1100/1100/1500</i>
-----------	-----------------	--	-----------------	-----------------------

PREMIO minimo PER LA PARTE DI PREMIO SOGGETTA A REGOLAZIONE, fermo quanto dispone l'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma dovuta alla Società comprese eventuali quote delle Coassicuratrici a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale l'assicurazione avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore all'80% del premio anticipato.

Allegati	PREMIO ANNUO Imponibile	L	2.126.789
	SCONTO per durata	L	
	AUMENTO per frazionamento	L	
	TOTALE PREMIO ANNUO Imponibile	L	2.126.789

Sost. polizza	ramo	agenzia	polizza n.	scadenza	anno rescind.	premio pagato sino al	premio imponibile annuo	RISCHI COMUNI - R. e N. Pol.
	066	096	811570	31/12/93	"	31/12/93	265.848	

Durata Contratto	effetto ore 24 del	scadenza ore 24 del	* anno rescindib.	Vedi Dichiaraz. Assicurato	** non rinnovabile	RATEAZIONE:				durata		
	31/12/93	31/12/94	"		"	NR	U	X	S	T	1	anni

PREMIO dovuto all'USA	Quota U.S.A.	10,0	imponibile	imposte	TOTALE	TOTALE comprese quote coassicuratrici (per riparto e quote premi vedere Mod. COASS I)
	Alla firma Rate successive dal	31/12/94	2.126.789	473.210	2.600.000	

Vincolo La presente polizza è vincolata a favore di _____ ed è regolamentata dalle clausole risultanti dal Mod. VINC. I

Pagamento del premio Il pagamento dell'importo di L. **2.600.000** dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a rate mensili oggi **21/12/93**

L'AGENTE DELL'ESATTORE *[Signature]* QUIETANZAMENTO CON OROLOGIO



UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI

Società per azioni - Capitale Sociale Lit. 20.212.500.000 interamente versato
Sede e Direzione: 10121 Torino - Via Alfieri, 22 - Telefono (011) 51.61.111
Telefax (011) 51.61.255 - Telex 221201 USASS-I - C.C.I.A.A. 100132
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00487880015 Reg. Soc. Trib. Torino n. 499/28

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. - RISCHI SPECIALI

DOCUMENTO B

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO (artt. 1892 e 1893 C.C.)


L'Assicurato dichiara:

- a) di non avere subito sinistri implicanti la sua responsabilità nell'ultimo quinquennio e di non avere polizze annullate per detti motivi (1)
- b) di non avere in corso altre polizze (1)

(1) da completare in caso contrario.

- * Rescindibilità - La presente polizza benché stipulata per durata poliennale, potrà essere disdetta dall'Assicurato a partire dalla scadenza indicata nel frontespizio, nei modi e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, previo rimborso alla Società degli sconti di durata goduti, oltre al versamento delle rate scadute ed eventualmente non pagate.
- ** N.R. - La presente polizza non verrà tacitamente rinnovata alla scadenza indicata nel frontespizio.

L'Assicurato dichiara inoltre di ESSERE IN POSSESSO del Documento «A» Ed. 1991 e del Documento «C», di avere LETTO e di APPROVARE le Condizioni tutte contenute nei predetti documenti.


 CONTRAENTE / ASSICURATO
[Handwritten signature]



UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
[Handwritten signature]

Nonchè esprime specificamente il SUO consenso a norma degli articoli 1341 e 1342 C.C. sugli artt. di seguito richiamati:

- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 9 - Foro competente
- Art. 11 - Facoltà di recesso da parte della Società
- Art. 17 - Regolazione del premio
- Art. 22 - Pluralità di assicurati

 CONTRAENTE / ASSICURATO
[Handwritten signature]



UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI
 Società per azioni - Capitale Sociale Lit. 9.187.500.000 interamente versato
 Sede e Direzione: 10121 Torino - Via Alfieri, 22 - Telefono (011) 55121
 Telefax (011) 549756 - Telex 221201 USASS - I - C.C.I.A.A. 100132
 Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00487880015 Reg. Soc. Trib. Torino n. 499/28

RAMO COD. **066**

ALLEGATO N. **1** ALLA POLIZZA N.

096/811631-P

DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

EFFETTO

giorno	mese	anno
31	12	93

SCADENZA

giorno	mese	anno
31	12	94

MOD. 7602

DOCUMENTO C

ALLEGATO ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. - RISCHI SPECIALI
CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) La presente polizza e' stipulata dalla F.A.S.I. in nome e per conto dei suoi iscritti in qualita' di ISTRUTTORI FEDERALI e/o ISTRUTTORI SOCIETARI.
- 2) La Garanzia viene prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con l'iscrizione annuale al F.A.S.I.
- 3) Amaggior precisazione, per quanto concerne l'attivita' oggetto della Garanzia del presente contratto, il Contraente dichiara quanto segue:
 - 3.1) Scopo dell'Arrampicata Sportiva e' la ricerca e il superamento di difficolta' sempre maggiori che consentono all'atleta di conquistare lo spazio verticale lungo le pareti naturali o artificiali, prevedendo la possibilita' di caduta e provvedendo quindi ad assorbirne ed eliminarne gli effetti attraverso adeguati ancoraggi controllati dall'alto o dal basso da altri operatori.
 - 3.2) Pertanto per 'ARRAMPICATA SPORTIVA' si intende l'attivita' di progredire verso l'alto, lungo pareti naturali o artificiali, sfruttandone le minime asperita' senza l'ausilio di alcun mezzo artificiale, ma con l'utilizzazione costante di chiodi normali o a pressione, corde, moschettoni, ed altri simili strumenti applicati al solo scopo di superare in piena sicurezza le strutture naturali e/a artificiali.
 - 3.3) L'apertura di nuove vie di Arrampicata e' preceduta dalla predisposizione di punti di ancoraggio la cui messa in opera deve avvenire con l'operatore in sicurezza, sia in progressione ~~verso~~ dal basso sia in calata dall'alto, su ancoraggi fissi.
 - 3.4) Il tentativo di superare le difficolta' dello spazio verticale senza adeguati ancoraggi di sicurezza e al di fuori degli ambiti tecnici previsti dalla F.A.S.I. non rientra nell'attivita' fin qui descritta; pertanto non e' considerata Arrampicata Sportiva e non rientra nella Garanzia oggetto della presente Polizza.

CONTRAENTE



UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI



UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI
 Società per azioni - Capitale Sociale Lit. 9.187.500.000 interamente versato
 Sede e Direzione: 10121 Torino - Via Alfieri, 22 - Telefono (011) 55121
 Telefax (011) 549756 - Telex 221201 USASS - I - C.C.I.A.A. 100132
 Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00487880015 Reg. Soc. Trib. Torino n. 499/28

RAMO COD. **066**

ALLEGATO N. **2** ALLA POLIZZA N.

096/811631-P

DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

giorno mese anno
 EFFETTO **31 12 93**

giorno mese anno
 SCADENZA **31 12 94**

MOD. 7602

DOCUMENTO C

ALLEGATO ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. - RISCHI SPECIALI

- 4) Si intendono escluse dalla Garanzia gare e manifestazioni agonistiche, quali ad esempio il Campionato Italiano o gare Internazionali.
- 5) Identificazione delle persone Assicurate: si intendono assicurate le persone risultanti dall'elenco nominativi fornito dalla F.A.S.I. ad ogni scadenza anniversaria della Polizza.
- 6) E' previsto l'ingresso in garanzia nel corso del contratto di nuovi Assicurati mediante comunicazione scritta del Contraente previo pagamento del relativo rateo di ~~RCA~~ Polizza. La garanzia si intende comunque operante a partire dalle ore 24 del giorno di effettivo incasso, come risultante da apposita Appendice emessa.
- 7) La durata della Polizza e' da intendersi annuale a partire dalle ore 00 del 1 Gennaio sino alle ore 24 del 31 Dicembre di ogni anno. Il contratto si intende in tacito rinnovo se entro tre mesi dalla scadenza una delle parti non ha comunicato all'altra la volonta' di farlo cessare.
- 8) Il premio e' stabilito in f. 65.000 (imposta compresa) per ogni iscritto e per anno Assicurativo.
 Il premio minimo non potra' comunque essere inferiore a f. 325.000 annue calcolate su di un minimo di 5 teste. Resta inteso che il premio stabilito e' il puro costo assicurativo: la Societa' Assicuratrice non si fa carico dei costi postali di corrispondenza tra Assicurati e Federazione e verso la Compagnia assicuratrice, intendendosi questi interamente a carico della Contraente.
- 9) Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Particolari valgono le C.G.A. di cui al documento " A " che forma parte integrante della presente Polizza.

CONTRAENTE



UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI

Definizioni

Relative all'assicurazione in generale

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società" : l'impresa assicuratrice;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IL TESTO DELLE GARANZIE E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, RIPORTATE NEL PRESENTE FASCICOLO (DOCUMENTO A), È CONFORME A QUELLO CONTENUTO NELL'ORIGINALE DEPOSITATO IL 4-6-91 PRESSO LO STUDIO PINI STUCCHI Dr. RENATA - NOTAIO IN CARMAGNOLA, DEI COLLEGI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO.



Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. — Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. — L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio annuo è sempre dovuto, ancorchè venga concesso al Contraente il frazionamento dello stesso premio: in caso di sinistro, il mancato pagamento delle rate rimanenti — su richiesta della Società — comporterà decadenza dal diritto di risarcimento dei danni. Fermo quanto disposto dall'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. — Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio. — Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio. — Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro. — Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. — In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali. — Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente. — Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge. — Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Facoltà di recesso da parte della Società. — Entro 90 giorni dalla data di perfezionamento della polizza (documento B), la Società si riserva il diritto di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15, rimborsando il rateo di premio pagato e non goduto dall'Assicurato.

Definizioni

Nel testo che segue, si intendono:

Per "Cose" : sia gli oggetti materiali sia gli animali;

per "Subappaltatore": la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

Condizioni Generali (Integranti le C.G.A. artt. 1 usque 11)

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione.

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Per i rischi relativi ad aziende agricole, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prestino la loro opera anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo la previsione dell'art. 2139 C.C.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 13 - Estensione territoriale. — L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusa l'URSS, fatta eccezione per i rischi relativi ad aziende e macchine agricole, per i quali l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 14 - Persone non considerate terzi. — Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) se l'assicurazione riguarda macchine agricole, il conducente delle stesse di proprietà od uso dell'Assicurato per le quali è operante la garanzia della presente polizza e le persone che si trovano con il medesimo nei rapporti di cui alla lett. a).

Art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione. — L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle colture, alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) alle cose di terzi causati da incendio determinato dal funzionamento delle macchine agricole e delle macchine operatrici da esse azionate;
- h) alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;
- i) provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- l) alle scorte vive o morte di fondi agricoli, a chiunque appartengano;
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 16 - Rischi assicurabili solo con patto speciale. — L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- d) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- f) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- h) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.
- i) provocati da acqua piovana, o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- l) da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 17 - Regolazione del premio. — Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazio-

ni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro. — In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 19 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro. — Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno. - Spese legali. —

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 - Altre assicurazioni. — L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 22 - Pluralità di Assicurati. — Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.